



*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Il Presidente*

29.6.2023

On. Pascal Canfin
Presidente

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022)0672 – C9-0399/2022 – 2022/0394(COD))

Signor Presidente,

Il 28 marzo i coordinatori della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) hanno deciso di elaborare un parere sotto forma di lettera con il presidente in qualità di relatore sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio COM(2022)0672; 2022/0394(COD). Alla commissione ITRE sono state attribuite competenze condivise a norma dell'articolo 57 su diverse disposizioni.

La commissione ITRE ha approvato il suo parere nella riunione del 28 giugno 2023.

Mi prego di trasmetterLe gli emendamenti della commissione ITRE in allegato e Le chiedo cortesemente di porli in votazione in sede di votazione sul progetto di relazione in seno alla Sua commissione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Cristian Silviu Buşoi

ALLEGATO

ITRE 1

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) È opportuno mantenere la coerenza normativa con la direttiva ETS e con i criteri di sostenibilità della direttiva sulle energie rinnovabili. L'integrazione con la direttiva ETS dovrebbe essere esaminata nel più lungo termine e dovrebbe rientrare nella valutazione del riesame a norma dell'articolo 18 del presente regolamento.

ITRE 2

Considerando 4

(4) Il quadro di certificazione dell'Unione sosterrà lo sviluppo di attività di assorbimento del carbonio nell'Unione che apportino un beneficio inequivocabile in termini di assorbimento netto del carbonio, evitando nel contempo l'ecologismo di facciata. Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il quadro di certificazione dovrebbe anche incoraggiare la diffusione di attività di assorbimento del carbonio che producano co-benefici per *altri obiettivi economici e ambientali, quali* la biodiversità, *per realizzare* gli obiettivi di ripristino della natura stabiliti dalla normativa pertinente dell'Unione. *Il quadro di certificazione dell'Unione dovrebbe consentire la certificazione delle attività di assorbimento del carbonio il cui stoccaggio geologico avviene in paesi terzi se sono soddisfatti requisiti giuridici e strutturali equivalenti.* Il quadro di certificazione dell'Unione sarà determinante per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici stabiliti negli accordi internazionali e nella normativa dell'Unione.

ITRE 3

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Poiché il quadro opera su base volontaria, questa fase fungerà da fase pilota durante la quale i gestori e i sistemi di certificazione svilupperanno le capacità. Sulla base dell'esperienza acquisita in questa fase, saranno valutate ulteriori opzioni strategiche. Al fine di migliorare l'efficacia del quadro, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero agevolare lo scambio delle migliori pratiche tra i portatori di interessi pubblici e privati interessati.

ITRE 4

Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) Il quadro di certificazione dell'Unione incoraggia inoltre la ricerca e l'innovazione, sottolineando nel contempo il ruolo delle missioni di Orizzonte Europa e di altri programmi nel settore delle tecnologie di cattura e utilizzo del carbonio, in particolare le tecnologie con capacità di assorbimento del carbonio, tenendo conto dei processi esistenti e dei possibili sviluppi al fine di agevolare l'accesso al mercato delle nuove tecnologie.

ITRE 5

Considerando 4 quater (nuovo)

(4 quater) A tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in una cooperazione interdisciplinare, coinvolgendo gli istituti di ricerca nazionali e regionali, gli scienziati, gli agricoltori e le piccole e medie imprese.

ITRE 6

Considerando 4 quinquies (nuovo)

(4 quinquies) Inoltre, il quadro di certificazione dell'Unione dovrebbe essere accompagnato da un sostegno finanziario alle iniziative di assorbimento del carbonio per garantirne l'espansione industriale.

ITRE 7

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Per evitare che il carbonio entri nell'atmosfera durante l'uso e lo smaltimento dei prodotti, esso dovrebbe essere legato chimicamente in modo da rispettare le norme dell'ETS UE, anche per quanto riguarda la mineralizzazione del CO₂ nei prodotti da costruzione cementizi, o stoccato per diversi decenni in un prodotto tracciabile e duraturo, come il legname utilizzato nelle costruzioni. Questi prodotti possono stoccare carbonio per decenni dopo la fabbricazione e, quando non sono più in uso, il carbonio può essere trasferito a un altro sistema di stoccaggio di lunga durata, come la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS).

ITRE 8

Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) La leadership europea sarà un fattore importante per lo sviluppo di un solido quadro di certificazione degli assorbimenti di carbonio e la necessità di valutare ulteriormente il ruolo degli assorbimenti permanenti di carbonio e dei crediti associati nell'ETS UE. Nel medio e lungo termine i mercati del carbonio, compresi il sistema ETS UE e i mercati volontari, potrebbero essere utilizzati per sostenere la diffusione dell'assorbimento del biossido di carbonio. Poiché le tecnologie che assorbono il carbonio dall'atmosfera saranno importanti per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE, ciò dovrebbe avvenire sostenendo lo sviluppo e l'espansione delle tecnologie di assorbimento del carbonio, mediante incentivi quali i contratti per differenza di carbonio.

ITRE 9

Considerando 5 quater (nuovo)

(5 quater) Un elemento importante di ogni quadro strategico per gli assorbimenti di carbonio sarà lo sviluppo di nuove reti e infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO₂ nell'UE, che colleghino le fonti di emissione industriali alla capacità di stoccaggio di CO₂, al fine di ottenere la decarbonizzazione dei settori le cui emissioni sono più difficili da

azzerare e gli assorbimenti di carbonio nel contesto della bioenergia mediante le tecnologie CCS (BECCS) e la cattura direttamente dall'atmosfera (DAC).

ITRE 10

Considerando 5 quinquies (nuovo)

(5 quinquies) Gli assorbimenti di carbonio a lungo termine, permanenti o temporanei, svolgeranno un ruolo nel conseguimento degli obiettivi climatici, ma saranno soggetti a condizioni distinte. Agli assorbimenti temporanei di carbonio dovrebbero applicarsi condizioni più rigorose, quali requisiti in materia di monitoraggio, scadenza e responsabilità.

ITRE 11

Considerando 5 sexies (nuovo)

(5 sexies) Inoltre, al fine di valorizzare la ricerca, l'innovazione e la diversificazione delle pratiche e dei processi che si qualificano come attività di assorbimento del carbonio, la Commissione effettua una mappatura degli ecosistemi marini e di acqua dolce, monitorando e valutando costantemente la possibilità di includere il sequestro e lo stoccaggio del carbonio blu nel quadro del presente regolamento, promuovendo una nuova catena del valore industriale per la cattura, il riciclaggio, il trasporto e lo stoccaggio sostenibili del carbonio e assistendo le regioni costiere e insulari con i mezzi necessari per conseguire gli obiettivi climatici.

ITRE 12

Considerando 5 septies (nuovo)

(5 septies) Il quadro di certificazione per gli assorbimenti del carbonio dovrebbe inoltre garantire la flessibilità necessaria per considerare le specificità regionali, tecniche, strutturali e geofisiche, tenendo conto della diversità delle condizioni in termini di sistemi di produzione negli Stati membri e nelle loro regioni.

ITRE 13

Considerando 5 octies (nuovo)

(5 octies) Al fine di agevolare la creazione di una nuova catena del valore industriale per la cattura e il riciclaggio sostenibili del carbonio e la diffusione delle nuove tecnologie nel settore, il quadro di certificazione per gli assorbimenti del carbonio dovrebbe essere accompagnato da iniziative che incentivino lo sviluppo di infrastrutture di rete nuove e adeguate per il trasporto e lo stoccaggio di CO₂.

ITRE 14

Considerando 17

- (7) Un'attività di assorbimento del carbonio dovrebbe apportare un beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio, dimostrando di produrre un impatto climatico positivo. È opportuno che il beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio sia calcolato in due fasi. Nella prima fase i gestori dovrebbero quantificare gli assorbimenti aggiuntivi di carbonio generati da un'attività di assorbimento rispetto a uno scenario di riferimento. Dovrebbe essere privilegiato uno scenario di riferimento normalizzato che rifletta le prestazioni standard di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche analoghe e in località geografiche simili, in quanto ciò garantisce l'obiettività, riduce al minimo i costi di conformità e altri costi amministrativi e riconosce favorevolmente l'impegno pionieristico di coloro che hanno già intrapreso attività di assorbimento del carbonio. Nel contesto del sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbe essere promosso l'uso delle tecnologie digitali disponibili, tra cui le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, il telerilevamento, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, nonché delle mappe elettroniche, al fine di ridurre i costi di definizione degli scenari di riferimento e monitoraggio delle attività di assorbimento del carbonio. Qualora non sia possibile definire uno scenario di riferimento normalizzato, se ne può utilizzare uno specifico per progetto basato sulle prestazioni individuali del gestore. Al fine di tenere conto degli sviluppi sociali, economici, ambientali e tecnologici e di incoraggiare nel tempo il perseguimento di obiettivi sempre più ambiziosi, in linea con l'accordo di Parigi, è opportuno che gli scenari di riferimento siano *riesaminati* periodicamente *dalla Commissione e aggiornati almeno ogni dieci anni. Gli scenari di riferimento per i progetti volontari dovrebbero allinearsi ai sistemi di monitoraggio e conformità utilizzati negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e nelle statistiche agricole e sull'uso del suolo.*

ITRE 15

Considerando 13

- (13) Il carbonio atmosferico e biogenico catturato e stoccato attraverso un'attività di assorbimento rischia di essere rilasciato nell'atmosfera (ad esempio nel caso dell'inversione) per cause naturali o antropogeniche. È pertanto opportuno che i gestori adottino tutti i provvedimenti preventivi del caso per attenuare tali rischi e verifichino puntualmente che il carbonio continui a essere stoccato durante il periodo di monitoraggio prestabilito per l'attività di assorbimento. La validità degli assorbimenti di carbonio certificati dovrebbe dipendere dalla durata prevista dello stoccaggio e dai diversi rischi di inversione associati a una determinata attività di assorbimento. Le attività che immagazzinano carbonio in formazioni geologiche *o mediante la mineralizzazione del carbonio* offrono certezze sufficienti riguardo alla lunghissima durata dello stoccaggio, dell'ordine di diversi secoli, e si può considerare che garantiscano lo stoccaggio permanente del carbonio. Il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti sono maggiormente esposti al rischio di rilascio volontario o involontario di carbonio nell'atmosfera. Per tenerne conto, *il periodo di monitoraggio* degli assorbimenti certificati generati dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli e dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti dovrebbe *coprire*

l'intera durata dell'attività o del ciclo di vita del prodotto, compresa la fine dell'attività o del ciclo di vita del prodotto, e tali assorbimenti certificati di carbonio dovrebbero avere una data di scadenza che corrisponda alla fine del periodo di monitoraggio. Dopodiché si dovrebbe presumere che il carbonio sia rilasciato nell'atmosfera, salvo che l'operatore economico dimostri grazie ad attività di monitoraggio continuative che lo stoccaggio del carbonio prosegue.

ITRE 16

Considerando 15

- (15) Le attività di assorbimento del carbonio hanno grandi potenzialità di offrire soluzioni vantaggiose da ogni punto di vista sotto il profilo **ambientale, economico e** della sostenibilità, sebbene non si possano escludere compromessi. È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi di sostenibilità al fine di garantire che dette attività abbiano un impatto neutro o producano co-benefici per gli obiettivi di sostenibilità quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, **la sicurezza alimentare**, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, **la produttività agricola, il reddito degli agricoltori e la sicurezza della produzione agricola**. Se del caso e tenendo conto delle condizioni locali, i requisiti di sostenibilità dovrebbero basarsi sui criteri di vaglio tecnico afferenti al principio "non arrecare un danno significativo" stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione¹ per le attività forestali e lo stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO₂ e sui criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio² per le materie prime da biomassa forestale e agricola. Pratiche come le monocolture forestali, che nuocciono alla biodiversità **e hanno ripercussioni ecologiche negative**, non dovrebbero essere ammissibili alla certificazione. **Le risorse finanziarie dovrebbero dare priorità alle tecnologie che non comportano un uso indebito delle risorse naturali o hanno un evidente impatto negativo sulla biodiversità.**

¹ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

ITRE 17

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Le valutazioni delle attività di assorbimento del carbonio dovrebbero includere gli impatti sulla comunità locale, al fine di affrontare la questione della sostenibilità sociale. Tra gli indicatori per tale valutazione dovrebbero rientrare l'eventuale creazione di posti di lavoro, l'equilibrio tra il rispetto della tradizione e l'innovazione nonché l'uso eccessivo delle risorse naturali da parte della comunità locale.

ITRE 18

Considerando 16

(16) Le pratiche agricole che permettono di assorbire CO₂ dall'atmosfera contribuiscono all'obiettivo della neutralità climatica e dovrebbero essere ricompensate attraverso la politica agricola comune (PAC) o altre iniziative pubbliche o private, *come finanziamenti privati sostenibili, accordi contrattuali lungo le catene di approvvigionamento, mercati volontari del carbonio e dichiarazioni relative al prodotto*. Nello specifico è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli di cui alla comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili³.

ITRE 19

Considerando 17

(17) I gestori o i gruppi di gestori possono comunicare co-benefici che contribuiscono agli obiettivi *ambientali, economici e* di sostenibilità andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità. A tal fine nelle relazioni essi dovrebbero attenersi alle metodologie di certificazione adattate alle diverse attività di assorbimento del carbonio elaborate dalla Commissione. Le metodologie di certificazione dovrebbero, per quanto possibile, incentivare la generazione di co-benefici *ambientali, economici e* per la biodiversità che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità. Questi co-benefici supplementari aumenteranno *probabilmente* il valore economico degli assorbimenti di carbonio certificati *e potrebbero generare* maggiori entrate per i gestori. Alla luce di tali considerazioni, è opportuno che la Commissione elabori in via prioritaria metodologie di certificazione specifiche per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli che generano co-benefici significativi per la biodiversità. *I meccanismi di assegnazione dei crediti di carbonio possono costituire una nuova fonte di reddito; tuttavia è probabile che siano anche una fonte di costi aggiuntivi (ad esempio costi per la comunicazione, la modellizzazione, la contabilizzazione, la certificazione e il campionamento del suolo). Le misure attuate per aumentare i livelli di sequestro possono anche incidere sulla produttività e sui costi di produzione delle aziende agricole. È pertanto importante assicurare che tale sistema di certificazione rappresenti un modello imprenditoriale positivo nel lungo termine per i convertitori di carbonio.*

3 Comunicazione della Commissione "Cicli del carbonio sostenibili" (COM(2021) 800).

ITRE 20

Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) La certificazione dell'assorbimento del carbonio dovrebbe garantire la certezza del diritto e soddisfare le esigenze delle imprese e degli investitori pubblici e privati (sia emettitori che convertitori di carbonio) nonché delle autorità locali che intendono rispettare i propri obblighi normativi dell'UE o nazionali o i propri obiettivi e le proprie dichiarazioni volontari. ITRE 21

Considerando 18

(18) È opportuno elaborare metodologie di certificazione dettagliate per le diverse attività di assorbimento del carbonio affinché i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento siano applicati in modo standardizzato, verificabile e comparabile. Tali metodologie dovrebbero garantire una certificazione solida e trasparente dei benefici in termini di assorbimento netto del carbonio generati dall'attività di assorbimento, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati per i gestori o i gruppi di gestori, in particolare piccoli agricoltori e silvicoltori *e piccole e medie imprese (PMI)*. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione dettagliate per le diverse attività di assorbimento del carbonio. Tali metodologie dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con il gruppo di esperti sull'assorbimento del carbonio e con tutti gli altri soggetti interessati. Esse devono basarsi sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, sfruttare le metodologie e i sistemi pubblici e privati esistenti per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e tenere conto di eventuali norme e regole pertinenti adottate a livello nazionale e dell'Unione.

ITRE 22

Considerando 20

(20) Per attuare con efficienza di costo le azioni di mitigazione e garantire che i gestori di terreni si dedichino al sequestro del carbonio nei suoli agricoli è fondamentale dotarli di conoscenze, strumenti e metodi migliorati di valutazione e ottimizzazione degli assorbimenti di carbonio. Ciò è particolarmente importante nel caso dei piccoli agricoltori o silvicoltori *e delle PMI* dell'Unione, che spesso non dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per intraprendere attività di assorbimento del carbonio e per rispettare i criteri di qualità richiesti e le relative metodologie di certificazione. È pertanto opportuno esigere che le organizzazioni di produttori agevolino la prestazione di servizi di consulenza a tale riguardo offrendo consulenza tecnica ai propri membri. La politica agricola comune e gli aiuti di Stato nazionali possono sostenere finanziariamente la prestazione dei servizi di consulenza, lo scambio di conoscenze, la formazione, le iniziative di informazione o i progetti interattivi di innovazione con agricoltori e silvicoltori.

ITRE 23

Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) In aggiunta, gli Stati membri e le autorità regionali e locali, assistiti dalla Commissione, dovrebbero creare centri di consulenza locali incaricati di garantire un facile accesso agli orientamenti tecnici e alle informazioni relative al sistema di certificazione istituito dal presente regolamento, coinvolgendo cooperative o altre associazioni di agricoltori. Tali centri dovrebbero inoltre essere in grado di comunicare i benefici dell'assorbimento del carbonio e di favorire pratiche sostenibili, compreso l'utilizzo di soluzioni digitali, promuovendo nel contempo la biodiversità e il ripristino della natura. Essi contribuiscono allo sviluppo delle competenze in materia di sostenibilità all'interno delle comunità interessate, anche attraverso programmi di formazione e istruzione, nonché promuovendo l'apprendimento tra pari delle pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli per mezzo di aziende agricole dimostrative.

ITRE 24

Considerando 20 ter (nuovo)

(20 ter) I servizi di consulenza esistenti nel settore agricolo e forestale, come il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), contribuiscono inoltre ad accrescere le conoscenze e le informazioni, a favorire pratiche sostenibili che aumentino il sequestro del carbonio promuovendo al contempo la biodiversità e il ripristino della natura, nonché a garantire un facile accesso a tali informazioni, compreso l'utilizzo di soluzioni digitali, se del caso. L'AKIS predispone inoltre una piattaforma digitale per la condivisione delle conoscenze, onde fornire consulenza tecnica ai gestori di terreni e offrire riscontri agli Stati membri.

ITRE 25

Considerando 20 quater (nuovo)

(20 quater) La Commissione sostiene inoltre lo sviluppo delle capacità negli Stati membri mediante adeguati investimenti in programmi di formazione e istruzione, anche rivolti a potenziali portatori di interessi pubblici e privati e alla loro forza lavoro. Tale sostegno tiene conto anche delle realtà divergenti degli Stati membri e delle regioni, anche individuando le attività più indicate in funzione delle diverse specificità.

ITRE 26

Considerando 20 quinquies (nuovo)

(20 quinquies) Un'unità di assorbimento del carbonio certificata non deve essere conteggiata due volte. Allo scadere di un certificato di assorbimento del carbonio, le unità di assorbimento del carbonio associate dovrebbero essere annullate e detratte oppure sostituite con una quantità equivalente di unità di assorbimento del carbonio. Per garantire la trasparenza e la tracciabilità, il registro dell'Unione dovrebbe tenere nota di tutti i proprietari e utilizzatori passati e attuali di un'unità di assorbimento del carbonio.

ITRE 27

Considerando 23

- (23) I gestori dovrebbero servirsi dei sistemi di certificazione per dimostrare la conformità al presente regolamento. I sistemi di certificazione dovrebbero pertanto operare sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti e garantire l'accuratezza, l'attendibilità, l'integrità e l'impossibilità di disconoscere l'origine delle informazioni e dei dati trasmessi dai gestori, nonché proteggere contro la frode. Dovrebbero inoltre garantire la corretta contabilizzazione delle unità di assorbimento del carbonio verificate, in particolare evitando il doppio conteggio. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, segnatamente norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e contabilità e di controllo indipendente che i sistemi di certificazione siano tenuti ad applicare, così da assicurare la necessaria certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai gestori e ai sistemi di certificazione. Per garantire un processo di certificazione efficace sotto il profilo dei costi è opportuno che le norme tecniche armonizzate in materia di certificazione si prefiggano anche di ridurre, *sviluppando ad esempio approcci standardizzati per diverse tecnologie, tra cui la BECCS*, gli oneri amministrativi inutili in capo ai gestori o ai gruppi di gestori, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), compresi i piccoli agricoltori e silvicoltori, *senza compromettere la qualità degli assorbimenti di carbonio. Gli Stati membri dovrebbero istituire adeguate strutture di formazione e di sostegno per i responsabili della gestione del processo di certificazione, che possano contribuire a far sì che essi dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie per gestire il processo in maniera efficace. Inoltre, le autorità pubbliche dovrebbero promuovere la diffusione di tecnologie che possano aumentare la precisione del monitoraggio, della comunicazione e della verifica e ridurre i costi successivi nel corso del tempo.*

ITRE 28

Considerando 26

- (26) I sistemi di certificazione *registrano gli assorbimenti di carbonio certificati in un registro pubblico* al fine di garantire la trasparenza e la piena tracciabilità dei certificati di assorbimento del carbonio ed evitare i rischi di frode e doppio conteggio. La frode può verificarsi se per la stessa attività di assorbimento del carbonio sono rilasciati più certificati perché l'attività è stata registrata nell'ambito di due diversi sistemi di certificazione oppure è stata registrata due volte nello stesso sistema. La frode può verificarsi anche quando lo stesso certificato è utilizzato più volte per presentare la stessa dichiarazione in relazione a un'attività di assorbimento del carbonio o a un'unità di assorbimento del carbonio. *Un sistema di certificazione dovrebbe fornire alla Commissione tutte le informazioni che devono essere conservate e messe a disposizione del pubblico in formato elettronico nel registro dell'Unione. Tali informazioni includono* i documenti risultanti dal processo di certificazione degli assorbimenti di carbonio, comprese le sintesi delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione, i certificati e i certificati aggiornati, i quali dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico in formato elettronico. È inoltre opportuno che *nel registro* siano riportate le unità di assorbimento del carbonio certificate che soddisfano i criteri di qualità dell'Unione. Al fine di garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico, è opportuno conferire alla Commissione il potere di

adottare disposizioni attuative che stabiliscano regole e norme tecniche sul funzionamento **■ del registro conformemente al futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile)⁴.**

ITRE 29

Considerando 30

(30) È opportuno che la Commissione riesamini l'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente al più tardi sei mesi dopo il bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi. Tali riesami dovrebbero tenere conto dell'evoluzione della normativa dell'Unione, dei progressi tecnologici e scientifici e degli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio, ***nonché dei pertinenti obiettivi economici e ambientali come*** la sicurezza alimentare, comprese la disponibilità e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari, e dovrebbero basarsi sui risultati del bilancio globale dell'accordo di Parigi.

ITRE 30

Articolo 2 - lettera a

a) "assorbimento del carbonio": stoccaggio di carbonio atmosferico o biogenico in comparti di carbonio geologici o biogenici, in prodotti e materiali di lunga durata e nell'ambiente marino **■** ;

ITRE 31

Articolo 2 - lettera b

b) "attività di assorbimento del carbonio" o "attività di assorbimento": una o più pratiche o processi svolti da un gestore che determinano lo stoccaggio ***temporaneo o*** permanente del carbonio, ne potenziano la cattura in un comparto di carbonio biogenico **■** o immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico in prodotti o materiali di lunga durata;

ITRE 32

Articolo 2 - lettera f bis (nuovo)

f bis) "stoccaggio temporaneo del carbonio": attività di assorbimento che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, immagazzina temporaneamente carbonio atmosferico o biogenico per un periodo di tempo limitato, monitorabile, continuo e prevedibile, quali il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il carbonio immagazzinato nei prodotti, la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio e la cattura diretta di carbonio nell'atmosfera e relativo stoccaggio;

⁴ ***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile), COM(2022) 720 final, 2022/0379 (COD).***

ITRE 33

Articolo 2 - lettera g

- g) "stoccaggio permanente del carbonio": attività di assorbimento che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, immagazzina carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli, *ad esempio mediante stoccaggio geologico e mineralizzazione del carbonio, in comparti di carbonio geologici, conformemente alle norme di cui alla direttiva 2009/31/CE⁵*; ITRE 34

Articolo 2 - lettera h

- h) "sequestro del carbonio nei suoli agricoli": attività di assorbimento del carbonio connessa alla gestione dei terreni *o delle zone costiere* che determina un aumento dello stoccaggio di carbonio nella biomassa vivente, nelle materie organiche morte e nei suoli intensificando la cattura del carbonio, *e che può altresì ridurre il rilascio di carbonio nell'atmosfera, come ad esempio nel caso della riumentificazione delle torbiere*;

ITRE 35

Articolo 2 - lettera p

- p) *"riduzione delle emissioni di carbonio biogenico": riduzione del rilascio di carbonio nell'atmosfera da un comparto di carbonio biogenico;*

ITRE 36

Articolo 4 - paragrafo 1 - lettera c

- c) GES_{aumento} è l'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra **■** dovute allo svolgimento dell'attività di assorbimento del carbonio.

ITRE 37

Articolo 6 - titolo

Stoccaggio **■**

ITRE 38

Articolo 6 - paragrafo 1

1. **■** *L'attività* di assorbimento *garantisce* lo stoccaggio *temporaneo o permanente* del carbonio.

⁵ *Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

ITRE 39

Articolo 6 - paragrafo 2 - lettera a

- a) *è soggetto a monitoraggio periodico da parte dell'organismo di certificazione conformemente all'articolo 9* e attenua eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato durante il periodo di monitoraggio;

ITRE 40

Articolo 6 - paragrafo 3

3. Nel caso *delle attività di assorbimento temporaneo* del carbonio, il carbonio stoccato **■** è considerato rilasciato nell'atmosfera alla fine del periodo di monitoraggio.

ITRE 41

Articolo 7 - paragrafo 1

1. L'attività di assorbimento del carbonio ha *quanto meno* un impatto neutro *per tutti gli obiettivi di sostenibilità indicati di seguito* o *può produrre* co-benefici *positivi* per *uno o più* obiettivi di sostenibilità indicati di seguito:

ITRE 42

Articolo 7 - paragrafo 1 - lettera f bis (nuovo)

f bis) produttività agricola e sicurezza alimentare;

ITRE 43

Articolo 7 - paragrafo 1 - lettera f ter (nuovo)

f ter) impatto sulla comunità locale.

ITRE 44

Articolo 8 - paragrafo 2

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di definire le metodologie tecniche di certificazione di cui al paragrafo 1 per le attività connesse allo stoccaggio permanente del carbonio, al sequestro del carbonio nei suoli agricoli e allo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Tali metodologie di certificazione comprendono almeno gli elementi di cui all'allegato I. *Per ciascun progetto di atto delegato, la Commissione effettua una valutazione d'impatto approfondita, comprensiva di tutte le perizie scientifiche necessarie, i cui risultati finali sono resi pubblici in sede di adozione del relativo atto delegato.*

ITRE 45

Articolo 8 - paragrafo 3 - lettera b

- b) l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi in capo ai gestori, in particolare i piccoli gestori che si dedicano al sequestro del carbonio nei suoli agricoli *e le piccole e medie imprese, senza compromettere la qualità degli assorbimenti di carbonio o i co-benefici*;

ITRE 46

Articolo 8 - paragrafo 3 - lettera d bis (nuovo)

(d bis) i pertinenti sviluppi tecnologici e l'innovazione nel settore.

ITRE 47

Articolo 8 - paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione rende pubbliche le metodologie di certificazione.

ITRE 48

Articolo 12 - paragrafo 1

- 1 *La Commissione* istituisce e mantiene **■** un registro pubblico *dell'Unione ■ delle attività di assorbimento del carbonio e delle unità di assorbimento del carbonio certificate a norma dell'articolo 9. Ciascun sistema di certificazione comunica al registro dell'Unione le attività di assorbimento del carbonio e le unità di assorbimento del carbonio certificate a norma dell'articolo 9. Tale registro utilizza sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici ■*.

ITRE 49

Articolo 18 - paragrafo 1

1. Il presente regolamento è oggetto di riesame sotto ogni aspetto, tenendo conto degli sviluppi pertinenti riguardanti la normativa dell'Unione, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'accordo di Parigi, dei progressi tecnologici e scientifici, degli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio, della sicurezza alimentare dell'Unione, *nazionale e regionale, nonché dell'impatto delle attività di assorbimento del carbonio sulle comunità locali interessate.*

ITRE 50

Articolo 18 - paragrafo 2

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non oltre la fine del 2028, e successivamente entro sei mesi dai risultati di ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento, *fornendo inoltre una valutazione della sua eventuale integrazione con la direttiva ETS. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.*